Istituto Comprensivo Francavilla-Cerchiara
Francavilla Marittima-Cerchiara di Calabria-San Lorenzo Bellizzi
Via S. Emiddio - 87072 Francavilla Marittima (CS) tel.0981-1904272
C.F. 88001310783 - Cod. Mecc. CSIC82400P
csic82400p@istruzione.it - csic82400p@pec.istruzione.it
www.icfrancavillacerchiara.edu.it

Circolare n. 10

Al tutto il personale scolastico
Alla DSGA
Agli ATTI

Al sito web

OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI_ RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.

Al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle attività scolastiche, si comunicano ai **docenti** e agli altri soggetti in indirizzo, le seguenti istruzioni operative alle quali attenersi, concernenti la disciplina della vigilanza sugli alunni (Direttiva impartita in base all'art. 25 D.Lgs 165/2001).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 28 della Costituzione secondo il quale i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti;

VISTO l'art. 2048 del Codice Civile, secondo cui fra i doveri del personale **docente** vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTA la giurisprudenza in materia di vigilanza sugli alunni, di cui si riportano alcune sentenze significative:

- Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 18 aprile 2001, n. 5668, che stabilisce come l'insegnante debba dimostrare di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, adottando preventive misure organizzative e considerando l'imprevedibilità e la repentinità dell'evento dannoso;
- Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 3 febbraio 1999, n. 916, secondo cui la prova liberatoria comprende l'adozione di misure preventive idonee a evitare il danno, anche in caso di allontanamento ingiustificato dall'aula;
- Corte dei Conti, Sez. III, sentenza 19 febbraio 1994, n. 1623, che riconosce il rilievo primario dell'obbligo di vigilanza rispetto agli altri obblighi di servizio e stabilisce che, in presenza di obblighi concorrenti incompatibili, il **docente** deve privilegiare la vigilanza sugli alunni;
- Corte dei Conti, Sez. I, sentenza 24 settembre 1984, n. 172, secondo cui, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non ne consentano il contemporaneo adempimento, il **docente** deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza;
- Cassazione Civile, Sez. I, sentenza 30 marzo 1999, n. 3074, secondo cui la durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per le attività extracurricolari;
- Corte dei Conti, sentenza 11 ottobre 1999, n. 1590, che qualifica la mancata sorveglianza degli alunni durante la pausa di ricreazione come ipotesi di colpa grave;
- Corte di Cassazione, sentenza n. 1769/2012, secondo cui sui **docenti** accompagnatori nelle visite guidate e nei viaggi d'istruzione grava un obbligo di diligenza preventivo, che impone loro di controllare che i locali di alloggio degli alunni non presentino rischi o pericoli per la loro incolumità;

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, vigente per le disposizioni relative a diritti, doveri e responsabilità del personale **docente** e ATA, in particolare gli artt. 23, 24, 25, 43, 44;

VISTA la C.M. n. 291 del 14 ottobre 1992, recante disposizioni in materia di visite guidate e viaggi di istruzione;

VISTO il DPR 62/2013 contenente il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, contenente le norme di comportamento, vigilanza e responsabilità cui tutto il personale deve attenersi;

VISTI gli artt. 492 e ss. del D.Lgs 297/94, afferenti al Capo IV relativo alle sanzioni disciplinari ai **docenti**;

VISTI gli artt. 54 e ss. del D.Lgs 165/2001 concernenti il codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e i relativi procedimenti disciplinari;

VISTO il D.Lgs n. 81/2008, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il DPR 249/98, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il Regolamento di Istituto vigente;

VISTI gli artt. 5, comma 2, e 25 del D.Lgs. 165/2001, relativi alle competenze in materia di direzione, coordinamento e organizzazione del personale da parte del Dirigente Scolastico;

VISTO il DM 292/96 che individua il Dirigente Scolastico quale datore di lavoro;

TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico si annoverano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi su coloro i quali i doveri di vigilanza incombono;

VISTA la normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, comprendente la Legge 29 maggio 2017, n. 71, il Decreto Ministeriale n. 18 del 2021, la Nota Ministeriale n. 482/2021, nonché la Legge n. 70/2024 e il successivo D.Lgs. n. 99/2025, che disciplina in modo organico le azioni di prevenzione, monitoraggio e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, richiamando la responsabilità dell'Istituzione scolastica e dei **docenti** nella tutela dell'incolumità psicofisica degli alunni e nella gestione dei comportamenti a rischio;

VISTA la Legge n. 150/2024, l'Ordinanza Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025 e il D.P.R. n. 134/2025, in materia di procedura disciplinare nei confronti degli studenti;

VISTA la direttiva del MIUR del 15 marzo 2007 e la Circolare MIM n. 5274 dell'11/07/2024, relative al divieto di utilizzo dei telefoni cellulari durante le attività didattiche;

VISTA la Legge 11 novembre 1975, n. 584, in materia di divieto di fumo nei locali scolastici;

TENUTO CONTO della necessità di garantire il buon funzionamento della scuola e di assicurare la sicurezza e l'incolumità di ciascuno;

EMANA

la seguente DIRETTIVA sulla vigilanza scolastica per l'anno scolastico corrente e sulle misure organizzative di seguito riportate:

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica
2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula, al termine delle lezioni durante il tragitto aula - uscita dall'edificio

3. Vigilanza dei **collaboratori** scolastici
4. Vigilanza durante i cambi di turno tra i **docenti**
5. Vigilanza durante l'intervallo e la ricreazione
6. Vigilanza durante il tragitto aula/palestra/laboratori
7. Vigilanza durante le ore di Educazione Fisica/Scienze Motorie
8. Uscita temporanea degli alunni dalla classe
9. Vigilanza sui minori bisognosi di soccorso
10. vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione
11. Vigilanza durante il periodo di mensa e di dopo-mensa
12. Entrate posticipate
13. Uscite anticipate
14. Uso delle attrezzature
15. Vigilanza, prevenzione e annotazione degli episodi disciplinari e responsabilità dei **docenti**
16. Norme di comportamento degli alunni, famiglie, utenti esterni
17. Disposizioni finali

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. Il dovere della vigilanza non si adempie con la sola presenza fisica del **docente**, ma si soddisfa prevedendo tutti quegli eventi che possono determinare danni agli allievi o alle cose.

A tal proposito, dispone l'art. 44, comma 7, CCNL Comparto Scuola 2019/2021 che, "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". Il **docente** che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, per improrogabili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un **collaboratore** scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il **collaboratore** scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del **docente**, come previsto dal proprio Profilo Professionale (Allegato A CCNL 2019/2021).

Ciascun **docente** è tenuto, altresì, ad adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, avendo cura in particolare che:

- i banchi e le aule siano lasciati in ordine e puliti;
- le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
- non si fumi all'interno dell'Istituto e nelle sue pertinenze (Legge 584/75) e siano segnalate al personale incaricato eventuali infrazioni rilevate;
- i telefoni cellulari degli alunni restino spenti durante le lezioni e vengano consegnati al **docente**, in conformità alla direttiva MIUR del 15 marzo 2007 e alla Circolare MIM n. 5274 dell'11/07/2024.

I **docenti** possono autorizzare uscite dalla classe - di norma un alunno alla volta - per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del **collaboratore** scolastico in servizio al piano. L'affollamento degli alunni nei bagni deve essere evitato, non consentendone l'uso, salvo casi di effettiva necessità, durante la prima e l'ultima ora e subito dopo l'intervallo, e assicurandosi che ogni alunno non esca per più di due volte nell'arco della mattinata o del pomeriggio, fatta eccezione per le situazioni attestate da certificazione medica.

L'apertura delle finestre nelle aule durante le ore di lezione, per il necessario ricambio d'aria, può essere effettuata solo su autorizzazione e sotto la responsabilità del **docente**, il quale deve assicurarsi e vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone, all'interno e all'esterno della scuola.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA, AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO

L'ingresso degli allievi negli edifici e pertinenze della scuola avviene al suono della prima campanella che permette agli alunni di raggiungere le aule.

L'obbligo di vigilanza degli insegnanti ha inizio 5 minuti prima del suono della campanella, che autorizza gli allievi a recarsi nelle rispettive aule, dove vengono accolti dagli insegnanti in servizio per quella ora.

Non è consentito l'ingresso o la permanenza degli allievi all'interno dell'Istituzione scolastica (edificio e pertinenza) in anticipo sull'orario d'ingresso e dopo quello d'uscita, salvo disposizioni contrarie emanate dal Dirigente o dal **docente** Responsabile di plesso per cause estemporanee dovute ad avverse condizioni climatiche o altra situazione che esporrebbe gli alunni a rischio. Al fine di garantire il rispetto di tale disposizione i **collaboratori** in servizio provvederanno ad aprire i cancelli dei cortili e le porte degli edifici nell'immediatezza dell'orario di ingresso e a richiuderli dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni; gli alunni ritardatari accolti dopo tale orario, se piccoli, saranno accompagnati in classe dal **collaboratore** scolastico.

Sono esclusi dal divieto gli alunni con impegni scolastici pomeridiani che sono stati autorizzati alla permanenza dal Dirigente Scolastico su richiesta della famiglia.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un **collaboratore** scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri **collaboratori** scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale **docente** e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza.

All'uscita da scuola gli alunni dovranno essere consegnati direttamente al genitore o a un maggiorenne formalmente delegato tranne nei casi di alunni autorizzati all'uscita autonoma con formale richiesta della famiglia ai sensi del D.L. 148/2017. Particolare attenzione va riservata agli alunni disabili che devono essere vigilati, oltre che dal personale **docente** e ATA, dal **docente** di sostegno. Si fa presente che la responsabilità sulla vigilanza non si limita agli alunni della propria classe ma si estende a tutte le situazioni di rischio ai sensi dell'art. 593 del codice penale sull'omissione di soccorso per i minori di 10 anni o incapaci di provvedere a sé stessi. Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico saranno accompagnati dal **collaboratore** scolastico fino allo scuolabus.

In assenza del genitore all'uscita o del suo delegato, trascorsi 10 minuti il **docente** affida l'alunno al **collaboratore** scolastico e provvede a contattare la famiglia. Il **collaboratore** vigila l'alunno in attesa dell'arrivo del genitore o suo delegato. Se il genitore non è rintracciabile e/o non si presenti entro il termine dell'orario di servizio dei **collaboratori** scolastici, dopo aver avvisato la Dirigenza, si devono avvisare i Vigili Urbani o i Carabinieri che rintracceranno i genitori oppure prenderanno in consegna il minore. Dopo il terzo ritardo del genitore, il **docente** informa la Dirigenza al fine di contattare la famiglia dell'alunno e, eventualmente, gli organi giudiziari a tutela dei minori.

I ritardi in orario di ingresso dovranno essere indicati nel registro elettronico e incideranno sul voto di comportamento. La puntualità è un valore che ci richiama al rispetto degli altri e delle regole della comunità scolastica. Si confida pertanto nel senso di responsabilità dei genitori che esercitano sui minori la responsabilità educativa.

Si precisa, inoltre, che è fatto divieto di entrare e/o uscire dalle Porte di Emergenza, essendo la loro destinazione di altra natura. Non è consentita l'uscita dall'aula prima del segnale stabilito ed è indispensabile rispettare quotidianamente l'ordine di uscita delle classi sul piano, secondo quanto indicato nel Piano di evacuazione, al fine di garantire un deflusso sicuro e controllato degli alunni nei corridoi, lungo le scale e nell'atrio, anche in assenza di situazioni di pericolo.

I Collaboratori Scolastici si assicurano che le porte di emergenza siano sempre aperte durante la permanenza del personale all'interno del Plesso. I Responsabili di Plesso vigileranno sull'osservanza della disposizione.

Si precisa che le presenti disposizioni riguardano l'attività scolastica nel suo complesso, comprese le eventuali attività pomeridiane, alla fine delle quali il **collaboratore** scolastico in servizio dovrà diligentemente vigilare coordinandosi con i **docenti** sia durante l'ingresso, sia durante l'uscita degli studenti e collaborare durante le fasi di uscita degli allievi e di consegna degli stessi ai genitori, ove previsto.

Una particolare attenzione andrà prestata alla vigilanza delle scale ove presenti. Sebbene le stesse siano del tutto a norma in termini di altezza e distanziamento tra i ferri verticali, occorre sempre tenere presente il rischio che l'alunno possa arrampicarsi e sporgendosi precipitare nella tromba della scala. Al fine di evitare tale eventualità **collaboratori** scolastici e **docenti** in servizio adotteranno ogni misura precauzionale e ogni attività di vigile controllo dello spostamento degli alunni in prossimità delle scale e ancor più nell'uso delle stesse. Analoga attenzione va posta nella ordinata uscita o entrata da scuola, affinché gli alunni non si spingano e non si strattonino, specie durante la discesa o la salita dalle scale che deve sempre avvenire nei modi indicati nel Piano di Evacuazione.

Lo spostamento da un piano all'altro dell'edificio deve essere sempre consentito solo con accompagnamento e/o con controllo visivo di prossimità in relazione all'età e alla capacità dell'alunno/a di accettare il richiamo/disposizione alla precauzione (non arrampicarsi, non sporgersi, usare le scale sempre lato muro, ecc.). I referenti di plesso cureranno una idonea organizzazione e diffusione di buone prassi tra gli operatori (**docenti** e **collaboratori**).

I **collaboratori** scolastici hanno il dovere di vigilanza sugli alunni quando escono da soli dall'aula e durante la permanenza negli spazi comuni e dovranno segnalare al **docente** della classe eventuali situazioni anomale che possano interessare l'alunno o l'ambiente e che siano potenzialmente rischiose per l'incolumità dello stesso (malore dell'alunno o suo stato di alterazione, pavimento bagnato, ecc.).

I **docenti**, insieme ai **docenti** di sostegno, possono valutare l'accompagnamento ai servizi igienici degli alunni disabili anche se autosufficienti.

3. VIGILANZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale **docente**, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'Allegato A del CCNL 2019-2021 prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i **collaboratori** scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, nonché nelle fasi di ingresso a scuola e di uscita dalla stessa. È compito precipuo dei **collaboratori** scolastici vigilare le porte di ingresso, gli atri, le scale, i corridoi, le palestre e i bagni, ecc., operando attivamente per rimuovere ogni rischio e impedimento.

Ai **collaboratori** scolastici vengono affidate le chiavi di accesso agli edifici scolastici e agli spazi interni; spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, nonché la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri. Il personale ausiliario garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni, svolgendo adeguata sorveglianza agli ingressi al fine di evitare l'accesso di estranei o di animali randagi.

4. VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei **docenti**, i **collaboratori** scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, sorvegliano, anche visivamente, l'ingresso delle aule interessate al cambio di turno. I cambi di **docente** nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei **docenti**, i **collaboratori** scolastici assicureranno la vigilanza. I **collaboratori** scolastici, all'inizio delle lezioni o dei cambi di turno dei **docenti** nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei **docenti** nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei **docenti**, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i **collaboratori** scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai responsabili di plesso e ai **collaboratori** del Dirigente Scolastico e, in caso di assenza delle figure precedenti, agli Uffici di Segreteria.

In mancanza dell'insegnante di sezione/classe assente per qualunque motivo per ore/giorni, e fino al momento in cui entrerà in servizio l'insegnante supplente, i responsabili di sede adotteranno tutte le misure più idonee a contenere i rischi connessi alla mancata vigilanza (per es. impiego di **docenti** con ore a disposizione, sdoppiamento della classe, ore eccedenti, ecc.). Nel caso di un elevato e improvviso numero di **docenti** assenti, con carenza di soluzioni ordinarie, il responsabile di sede può ricorrere per la vigilanza anche all'impiego del personale ATA adoperandosi per la normalizzazione della situazione nel miglior modo possibile e nel minor tempo possibile. Qualora un **docente** inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio al suono della campanella. Qualora un **docente** termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il **docente** dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile. I **docenti** dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione si svolga con ordine.

Ogni **docente** può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il **docente** di quella classe. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica. Nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità per garantire il diritto allo studio, considerato sempre il criterio di affollamento delle aule), per assenza improvvisa del **docente** o comunque per motivi non precedentemente programmati, il **docente** segnerà i nominativi degli alunni "ospiti" sul registro di classe e li coinvolgerà nella lezione.

5. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

La mancata sorveglianza degli alunni durante la pausa di ricreazione costituisce, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, un'ipotesi di colpa grave (Corte dei Conti, sentenza 11 ottobre 1999, n. 1590).

La ricreazione/intervallo/pausa di socializzazione si effettua in classe, salvo autorizzazione all'uso di cortili e spazi esterni, e dura non più di dieci minuti e sarà effettuata in modo da agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza. In via generale i **docenti** in compresenza nelle classi dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità e i **collaboratori** scolastici vigileranno nel corridoio del settore di competenza e nei bagni. Nello specifico, se è previsto il cambio dell'orario delle lezioni durante la pausa di ricreazione, sarà il **docente** dell'ora in cui ricade l'intervallo a sorvegliare sulla classe, pena le relative responsabilità nella eventualità di infortunio degli alunni in sua assenza. In caso di allontanamento per necessità, il **docente** delegherà la sua funzione ad altro collega o al **collaboratore** scolastico il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza.

Durante la ricreazione i **docenti** non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai **collaboratori** scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza dinanzi ai servizi igienici, lungo i corridoi o in caso di necessario spostamento dell'insegnante dalla classe. Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo, salvo diverso

parere del **docente** che ne conosce l'affidabilità e livello di autonomia. Le aule, che rimangono vuote, devono essere chiuse o sorvegliate dai **collaboratori** scolastici, per evitare la scomparsa di oggetti.

Durante gli intervalli sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale senza esigenze didattiche e organizzative, ecc.). Gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei **collaboratori** scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture e agli arredi.

6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA/PALESTRA/LABORATORI/ REFETTORIO

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ad altri ambienti scolastici il **docente** o i **docenti**, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

In tale attività, se ritenuto necessario/opportuno, l'insegnante può coinvolgere i **collaboratori** scolastici.

7. VIGILANZA DURANTE LE ORE DI EDUCAZIONE FISICA/SCIENZE MOTORIE

Durante le ore di attività fisica e sportiva, gli alunni sono tenuti a seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante e, al termine della lezione, a rientrare ordinatamente in aula tutti insieme.

È obbligatorio indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e non lasciare incustoditi oggetti di valore o occhiali. Per motivi di sicurezza, è vietato masticare chewing-gum, consumare caramelle e indossare orologi, braccialetti, collane, orecchini e anelli. L'uso di eventuali attrezzi o materiali durante le attività deve sempre essere autorizzato dal **docente**.

8. USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I **docenti** concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. I **collaboratori** scolastici vigileranno sugli alunni che percorrono i corridoi o le scale per recarsi ai servizi igienici. Tale vigilanza dovrà assumere la forma di accompagnamento in relazione ai bambini dell'infanzia e agli alunni del primo anno di scuola primaria se giudicati dagli insegnanti ancora non autonomi e responsabili.

Si invitano i **docenti** a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i **docenti** si rivolgeranno ai **collaboratori** scolastici prima dell'inizio delle lezioni o alla fine delle stesse, ad esclusione del tempo dedicato all'intervallo durante il quale i **collaboratori** sono impegnati nella vigilanza. Si rammenta, inoltre, che è fatto divieto di consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli allievi dall'aula, con espresso divieto di procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari: gli insegnanti devono evitare, nei casi di indisciplina, di espellere dall'aula uno o più alunni, poiché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità in ordine alla vigilanza.

9. VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal **docente** di sostegno o dal **docente** della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un **collaboratore** scolastico.

I casi particolari devono essere gestiti in base al "Protocollo crisi comportamentali" presente nella sezione Sicurezza del sito della scuola.

10. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento delle uscite didattiche ed i viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai **docenti** accompagnatori, nominati e assegnati al gruppo. Permane comunque la responsabilità collegiale verso qualunque alunno, anche non appartenente al proprio gruppo, in caso di situazioni di rischio ai sensi dell'art. 593 del codice penale sull'omissione di soccorso. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato un accompagnatore - in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - o un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Durante l'intera durata delle visite o dei viaggi, i **docenti** devono garantire la vigilanza continua sugli alunni, non potendo in alcun momento abbandonarla, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni, secondo le stesse modalità previste per gli altri momenti scolastici. Sui **docenti** accompagnatori grava, altresì, un obbligo di diligenza preventivo, che impone loro di controllare preliminarmente che i locali dove alloggiano gli alunni non presentino rischi o pericoli per la loro incolumità (Corte di Cassazione, sentenza n. 1769/2012).

Le richieste di partecipazione di genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, senza oneri per la scuola, saranno valutate e consentite in accordo con gli insegnanti. Per ogni partecipante è richiesta l'autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, nella quale deve essere indicato il programma del viaggio e il mezzo di trasporto utilizzato.

La vigilanza sugli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio: i **docenti** accompagnatori devono svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui gli alunni sono ad essi affidati, impartendo agli stessi chiare norme di sicurezza e di comportamento, con particolare riguardo alle regole di educazione civile e stradale.

11. VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO-MENSA

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata al personale in servizio, eventualmente coadiuvato dai **collaboratori** scolastici, come previsto dal CCNL. Ciascun **docente**, in orario di servizio a seconda del turno disposto, deve accompagnare la propria sezione/classe e vigilare affinché, durante il tragitto, gli alunni assumano un comportamento disciplinato. Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa devono lasciare l'aula tutti insieme, vigilati dal **docente** in servizio. Per nessuna ragione gli alunni devono accedere al servizio mensa prima o senza **docente** accompagnatore/ **collaboratori** scolastico.

Gli alunni devono tenere un comportamento educato e corretto, rispettoso nei confronti dei **docenti**, dei **collaboratori** scolastici, del personale addetto al servizio mensa, dei compagni e degli alimenti. Non è consentito uscire dalla mensa per recarsi ai servizi (salvo casi urgenti), prima che il gruppo abbia concluso il servizio mensa e abbia fatto rientro in sezione/aula accompagnato dal personale **docente**. Gli alunni possono usufruire dei servizi igienici prima del servizio mensa o dopo, salvo casi di urgenza, ma sempre vigilati nei loro spostamenti da un **collaboratore** scolastico.

Qualora si riscontrino atteggiamenti contrari alle regole di convivenza sociale o si rilevino potenziali situazioni di pericolo, i **docenti** sono tenuti ad annotare l'episodio sul registro elettronico e a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

12. ENTRATE POSTICIPATE

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni e accompagnati in classe dal **collaboratore** scolastico. In caso di più ritardi ravvicinati il **docente** coordinatore di classe è tenuto ad informare il Dirigente Scolastico. Quando le entrate posticipate assumono

una certa continuità nel tempo devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

13. USCITE ANTICIPATE

Il **docente** consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al **collaboratore** scolastico, solo nel momento in cui è presente a scuola il genitore o la persona delegata al ritiro, previa firma sull'apposito registro. Gli alunni possono uscire anticipatamente dai locali scolastici solo se prelevati da uno dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o da persona maggiorenne provvista di delega, depositata in segreteria, e documento d'identità. Il **docente** in servizio nell'ora di uscita dello studente è tenuto ad annotare sul registro elettronico l'uscita anticipata. Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

14. USO DELLE ATTREZZATURE

Il **docente** è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo, dal momento che all'interno di ambienti laboratoriali gli studenti sono assimilati a lavoratori. I **docenti**, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei laboratori;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del laboratorio o della attrezzatura utilizzati; vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili e con eventuali condizioni personali dell'alunno, anche provvisorie;
- controllare che gli studenti loro affidati usino i dispositivi elettronici in modo corretto e coerente con le finalità educativo-didattiche della scuola;
- rispettare i Regolamenti dei luoghi laboratoriali.

In ogni caso, i responsabili dei plessi dovranno verificare eventuali elementi di criticità che sono di ostacolo alla corretta vigilanza sugli alunni da parte dei **docenti** e dei **collaboratori** scolastici, segnalandoli tempestivamente alla Dirigenza scolastica.

15. VIGILANZA, PREVENZIONE E ANNOTAZIONE DEGLI EPISODI DISCIPLINARI E RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI

Si richiama l'attenzione di tutti i **docenti** sull'obbligo di vigilanza, prevenzione e intervento in relazione a comportamenti lesivi tra studenti, in conformità al Regolamento di Istituto e alle norme in materia di sicurezza e tutela degli alunni.

Si sottolinea che, in presenza di comportamenti potenzialmente offensivi, aggressivi o discriminatori tra studenti, il personale **docente** è tenuto a intervenire tempestivamente per interrompere la condotta inappropriata, richiamare le parti coinvolte e garantire la sicurezza fisica ed emotiva degli alunni presenti. La

mancata vigilanza o l'omesso intervento espongono il personale scolastico a responsabilità di natura disciplinare, ai sensi delle norme contrattuali vigenti.

Qualsiasi episodio rilevante, anche se risolto nell'immediato, deve essere annotato nel registro elettronico, nell'apposita sezione dedicata (annotazioni, note disciplinari), evitando formulazioni generiche, indicando in modo oggettivo i fatti osservati e avendo cura di non rendere visibile ai genitori il nominativo di alunni diversi dal proprio figlio/figlia. Il **docente** che rileva l'episodio è tenuto a informare tempestivamente il Coordinatore di classe e, contestualmente, il Dirigente Scolastico o il primo **collaboratori**.

In presenza di gravi violazioni del Regolamento di Istituto vigente nella scuola secondaria, tali da attivare la procedura disciplinare nei confronti dello studente, ai sensi della Legge n. 150/2024, dell'Ordinanza Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025 e del D.P.R. n. 134/2025, il **docente** presente in classe è tenuto, altresì, a richiedere la convocazione del Consiglio di classe per l'adozione di misure educative e/o disciplinari. Eventuali inadempienze da parte del **docente** saranno oggetto di valutazione disciplinare.

16. NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI, FAMIGLIE, UTENTI ESTERNI

Gli alunni devono rispettare rigorosamente l'orario d'ingresso a scuola.

I genitori non possono entrare nei locali scolastici se non preventivamente autorizzati. I genitori possono incontrare i **docenti** e il Dirigente Scolastico previo appuntamento. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale sono invitati a non intrattenersi nelle aree esterne degli edifici, al fine di garantire un regolare deflusso degli alunni.

I **docenti** non possono sostare nei corridoi per parlare con i genitori o altri utenti durante l'orario delle lezioni, in quanto ciò costituirebbe un disturbo al normale svolgimento dell'attività didattica delle diverse classi e potenziale violazione della privacy delle famiglie e degli alunni.

L'accesso ai locali scolastici viene regolato come di seguito indicato:

- l'accesso alla scuola deve essere sempre vigilato da un **collaboratore** scolastico, che ha il dovere di identificare i visitatori, accertarsi delle motivazioni della visita e fornire le dovute informazioni sugli orari e le modalità di ricevimento del pubblico;
- in caso di situazioni urgenti, lo stesso riferirà agli interessati per ricevere adeguate indicazioni operative.

17. DISPOSIZIONI FINALI

Tutto il personale in servizio (**docente** e ATA) è invitato a segnalare situazioni che contravvengono alle istruzioni impartite. A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri n qualità di Preposti, connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, che creano obblighi giuridici a prescindere dall'età degli alunni.

Tutto il personale è tenuto a prestare particolare attenzione affinché, negli spazi comuni, atri, corridoi, locali antibagno, non siano mai presenti attrezzi, materiali di pulizia, altri oggetti mobili che possano costituire fonte di pericolo, o sedie poste in prossimità di balaustre e ringhiere su cui gli alunni più piccoli abbiano modo di salire. Sono inoltre tenuti a vigilare affinché non siano ostruite le vie di esodo con zaini, sedie o altri oggetti.

È vietata la presenza nei locali dell'Istituzione scolastica - prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche - di qualsiasi estraneo. Per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti o espressamente autorizzata dalla Dirigenza. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori e/o addetti comunali, ecc., deve essere limitata al periodo di tempo necessario e nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

Istituto Comprensivo Francavilla-Cerchiara
Francavilla Marittima-Cerchiara di Calabria-San Lorenzo Bellizzi
Via S. Emiddio - 87072 Francavilla Marittima (CS) tel.0981-1904272
C.F. 88001310783 - Cod. Mecc. CSIC82400P
csic82400p@istruzione.it - csic82400p@pec.istruzione.it
www.icfrancavillacerchiara.edu.it

È fatto obbligo ai **collaboratori** scolastici di vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici e alle pertinenze esterne, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi, e garantire una continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi, garantendo che le vie di fuga siano sempre sgombre e le relative porte di esodo non siano chiuse a chiave. Detto personale dovrà essere, inoltre, particolarmente attento, unitamente a quello di Segreteria, a garantire il rispetto degli orari di apertura al pubblico degli Uffici (da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 13.00), affinché la permanenza degli utenti nei locali scolastici sia limitata al tempo strettamente necessario agli adempimenti da porre in essere.

La vigilanza non va intesa come semplice custodia, ma come predisposizione di un contesto educativo capace di favorire negli alunni comportamenti improntati al rispetto delle regole della sicurezza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alessandra FANELLO
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.